



N. 202 - giugno 2020

AA.SS. 1686 e 1699 - Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»

I disegni di legge in titolo - sostanzialmente identici - prevedono l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari.

Contenuto dei disegni di legge

Il disegno di legge n.1686, di iniziativa del senatore Ostellari e altri, e il disegno di legge n. 1699, di iniziativa del senatore Faraone e altri, si compongono di un solo articolo.

L'articolo unico di tutti e due i provvedimenti prevede l'istituzione della **Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari (Giornata nazionale "Enzo Tortora")** in memoria delle vittime degli errori giudiziari **nell'AS 1699**), individuandola nella giornata del **17 giugno (comma 1)**.

Come ricordano le relazioni illustrate di ambedue i disegni di legge la Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari viene individuata nel 17 giugno proprio in ricordo del giorno in cui, nel 1983, fu arrestato Enzo Tortora, ingiustamente accusato di reati per fatti per i quali successivamente risultò del tutto estraneo.

La stessa disposizione precisa che tale giornata non determina gli effetti civili previsti dalla legge n. 260 del 1949 (**comma 2**).

La legge n. 260 del 1949 reca disposizioni in materia di ricorrenze festive. In particolare l'articolo 1 dichiara il 2 giugno, data di fondazione della Repubblica, festa nazionale. L'articolo 2 reca l'elenco dei giorni festivi "agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici". L'articolo 3 considera esplicitamente alcune ricorrenze solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'obbligo di imbandieramento degli edifici pubblici. Successivamente, tuttavia, la legge n. 5 del 1977 ha disposto (artt. 2 e 3) che le solennità civili previste per legge non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, quando cadono nei giorni feriali, costituiscono giorni di vacanza o possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

Pertanto ai sensi dell'articolo 3 della legge del 1949 risulta che l'unico effetto civile derivante è quello dell'obbligo dell'esposizione della bandiera negli edifici pubblici.

Il **comma 3** prevede la possibilità da parte degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, di promuovere **iniziativa** finalizzate a sensibilizzare gli alunni sul valore della libertà, della dignità personale, della presunzione di non colpevolezza ("presunzione di innocenza nell'AS 1699), quale regola di giudizio, oltreché quale

regola di trattamento, di coloro che sono ristretti in custodia cautelare prima e durante lo svolgimento del processo sul significato della ricorrenza, anche attraverso attività legate alle peculiari tradizioni locali; nonché sul giusto processo quale unico strumento volto a garantire, entro tempi ragionevoli, l'accertamento della responsabilità penale in contraddittorio tra le parti e davanti a un giudice terzo ed equidistante tra accusa e difesa.

Infine la disposizione (**comma 4**), al fine di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche, impegnate a garantire la riduzione al minimo degli errori giudiziari, possono essere altresì organizzati **manifestazioni** pubbliche, ceremonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, nonché **iniziativa** finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria delle vittime degli errori giudiziari. Queste iniziative (comma 4 dell'AS 1686 e comma 5 dell'AS 1699) sono organizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ingiusta detenzione ed errore giudiziario: brevi cenni

Il comma 4 dell'articolo 24 della Costituzione demanda alla legge la determinazione delle condizioni e dei modi per la riparazione degli errori giudiziari.

L'istituto dell'errore giudiziario, disciplinato dagli articoli 643 e ss. c.p.p., rappresenta - secondo autorevole dottrina - proprio la traduzione, in chiave soggettiva" dell'indicazione di principio contenuta nel su richiamato articolo della Carta fondamentale. Tale istituto è preordinato a lenire le conseguenze dell'errore

giudiziario, attraverso la corresponsione di un indennizzo di natura pecuniaria.

La riparazione dell'errore giudiziario assume, quindi, nella prospettiva costituzionale, "una dimensione che supera sia il concetto del risarcimento dei danni per fatto illecito sia il concetto del mero indennizzo per atto illegittimo. Il suo contenuto non è solo la rifusione dei danni materiali ma anche la corresponsione di utilità che valgono in qualche modo a compensare la vittima della sofferenza morale prodotta dall'errore giudiziario con la fondamentale finalità di consentire, per quanto possibile, un reinserimento normale nella vita sociale in condizioni di tranquillità e di sufficienza per sé e per la sua famiglia in rapporto alle condizioni morali, sociali ed ambientali della stessa" (Corte d'Appello Perugia, 24 gennaio 1996).

L'**errore giudiziario** deriva dalla scoperta in sede di revisione di un'ingiustizia sostanziale della sentenza irrevocabile di condanna. L'articolo 643 c.p.p. prevede infatti per colui che è stato prosciolto a seguito della domanda di revisione il diritto ad una riparazione commisurata alla durata dell'eventuale espiazione della pena non che alle conseguenze personali e familiari che ne sono derivate. Ciò a condizione che chi è stato prosciolto in sede di revisione non abbia determinato l'errore giudiziario per dolo o colpa grave. Tale diritto alla riparazione nel caso in cui il condannato muoia anche prima del procedimento di revisione si estende al coniuge ai discendenti agli ascendenti ai fratelli alle sorelle agli affini entro il primo grado e le persone legate da vincolo di adozione con la persona deceduta salvo che siano indegni ai sensi dell'articolo 645 la domanda di riparazione deve essere proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione appena di inammissibilità e va presentata per

iscritto insieme ai documenti ritenuti utili presso la cancelleria della corte d'appello che ha pronunciato la sentenza. La corte di appello, ai sensi dell'articolo 646 decide sulla domanda di riparazione in camera di consiglio. Per quanto concerne il profilo riparatorio il giudice è tenuto a risarcire, ricorrendone le condizioni, oltre al danno patrimoniale vero e proprio, il danno biologico (valutato non necessariamente in base ai parametri tabellari utilizzati dalla giurisprudenza civile ma ricorrendo anche a criteri equitativi), quello morale nonché il danno esistenziale, trattandosi di differenti ed autonome categorie, tutte ricomprese nel danno non patrimoniale (Cass., Sez. IV, Sentenza 25 novembre 2003, n. 2050).

La riparazione per **ingiusta detenzione** trova fondamento nei principi di inviolabilità della libertà personale (art. 13 Cost.) e di non colpevolezza sino alla condanna definitiva (art. 27 Cost.), oltre che nella previsione dell'art. 24 Cost., che - al quarto comma - attribuisce al legislatore il compito di «determinare le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari». Più esplicitamente, l'art. 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo afferma che ogni persona vittima di un arresto o di una detenzione eseguiti in violazione della Convenzione ha diritto a un indennizzo.

In armonia con questi principi, il codice di procedura penale, nel disciplinare le misure cautelari, introduce uno specifico rimedio idoneo a "compensare", in chiave solidaristica (art. 2 Cost.), gli effetti pregiudizievoli che la vittima dell'indebita restrizione della libertà personale patisce, prevedendo agli articoli 314 e 315 una riparazione per l'ingiusta detenzione subita a titolo di custodia cautelare. Tali disposizioni prevedono infatti un indennizzo per:

- ✓ chi è stato sottoposto a custodia cautelare e, successivamente, è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, se non ha concorso a darvi causa per dolo o colpa grave;
- ✓ chi è stato sottoposto a custodia cautelare e, successivamente, è stato prosciolto per qualsiasi causa quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.;
- ✓ chi è stato condannato e nel corso del processo è stato sottoposto a custodia cautelare quando, con decisione irrevocabile, risulti accertato che il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.;
- ✓ chi è stato sottoposto a custodia cautelare e, successivamente, a suo favore è stato pronunciato un provvedimento di archiviazione o una sentenza di non luogo a procedere;
- ✓ chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto;
- ✓ chi è stato prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di

delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida.

La riparazione non ha carattere risarcitorio, ma di indennizzo, e viene quindi determinata dal giudice in via equitativa, in una somma che non può eccedere l'importo di 516.456 euro; per gli aspetti procedurali il codice rinvia, ove compatibile, alla disciplina per la riparazione dell'errore giudiziario.

Recentemente il legislatore, con la legge n. 103 del 2017, ha modificato l'art. 15, comma 1, della legge n. 47 del 2015, di riforma delle misure cautelari, prevedendo che nella relazione che il Governo deve presentare annualmente al Parlamento sull'applicazione delle misure cautelari personali, debba altresì dare conto dei dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta

detenzione pronunciate nell'anno precedente, «con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi».

In attuazione del ricordato articolo 15 è stata predisposta dal Ministero della giustizia e trasmessa alle Camere il 29 aprile 2019, la relazione sull'applicazione delle misure cautelari personali e sui provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione ([Doc. XCIV n 4](#)) contenente i dati relativi al 2018.

a cura di Carmen Andreuccioli